

LA GIUNTA

Vista la Legge 4 aprile 1956, n. 212, modificata ed integrata dalla Legge 24 aprile 1975, n. 130, che stabilisce le norme per la disciplina della propaganda elettorale disponendo, tra l'altro, che tale propaganda non possa essere effettuata se non in appositi spazi delimitati dalla Giunta Comunale;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 1943/V dell'8 aprile 1980, relativa all'applicazione delle leggi sopra citate;

Richiamata la propria deliberazione n. 32 in data 1° marzo 2005 con la quale sono stati determinati i prescritti spazi da destinare alla propaganda elettorale indiretta;

Vista la circolare della Prefettura di Cuneo prot. n. 5012/4.3.7/Area II Elett. del 10 marzo 2005 pervenuta al Comune via fax in pari data, che comunica le liste ammesse per la elezione del Consiglio Regionale - Circoscrizione Provinciale di Cuneo;

Considerato che a norma del combinato disposto di cui agli artt. 4 e 5 della citata Legge n. 212/1956, come modificata dalla Legge n. 130/1975, la Giunta Comunale deve provvedere, entro due giorni dalla ricezione della comunicazione delle liste ammesse, a ripartire ed assegnare gli spazi anzidetti fra tutti coloro che, pur non partecipando alla competizione elettorale con liste di candidati, abbiano fatto pervenire apposita domanda al Sindaco entro il trentaquattresimo giorno antecedente alla data della votazione e cioè entro il 1° marzo 2005;

Considerato che gli spazi anzidetti debbono essere ripartiti in parti uguali fra tutti i richiedenti;

Dato atto che alla data del 1° marzo 2005 sono state presentate n. 70 istanze di affiancatori per l'assegnazione di spazi per la propaganda elettorale inerente l'elezione cui trattasi;

Considerato che i 28 spazi stabiliti nel territorio comunale, delimitati nella misura di metri 2,00 di altezza per metri 8,00 di base, rendono possibile l'assegnazione a ciascun richiedente di superfici non inferiori a metri 0,70 di base per metri 1,00 di altezza;

Considerato che, a norma del combinato disposto degli artt. 3 e 5 della citata Legge n. 212/1956, come modificati dalla Legge n. 130/1975, la Giunta Comunale deve provvedere agli adempimenti sopra indicati entro due giorni dalla ricezione della comunicazione delle liste ammesse;

Visto l'articolo 48 del TU 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Servizi Demografici Dr. Pietro Tassone espresso ai sensi dell'art. 49 del TU 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) i 28 spazi, destinati alla propaganda indiretta relativa alla elezione del Consiglio Regionale - Liste Regionali di cui al 3° comma dell'art. 1 della Legge 4 aprile 1956, n. 212, stabiliti con propria deliberazione n. 31 del 1° marzo 2005, sono ripartiti ciascuno in n. 16 sezioni distinte con superficie di metri 1,00 di base per metri 1,00 di altezza, numerate in ogni tabellone a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra;
- 2) ai richiedenti in tempo utile vengono assegnate, in ordine progressivo, le sezioni specificate nelle apposite tabelle, all'uopo predisposte, che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che verranno comunicate a ciascun richiedente;
- 3) di dare atto che responsabile della esecuzione del presente provvedimento è l'Istruttore Direttivo Amministrativo P.O., Direttore del Servizio Elettorale, Sig. Carlo Croce.

LA GIUNTA

Visto l'art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere in relazione al disposto della legge n. 212/1956;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.